NUOVO ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLE AZIENDE DIPENDENTI DAL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 27

Assunzioni senza concorso

Oltre a quanto previsto all'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni possono disporre l'assunzione del coniuge superstite del dipendente deceduto per causa direttamente connessa con il servizio, che ne faccia richiesta entro e non oltre due anni da riconoscimento di tale causa. A tal fine sono utilizzati i posti disponibili nella prima, seconda, terza e quarta categoria. In caso di rinuncia espressa o tacita da parte del coniuge o di sua inesistenza, le aziende predette hanno eguale facolta' di assumere un figlio maggiorenne del dipendente deceduto che ne faccia richiesta entro il termine di cui al primo comma o, se piu' favorevole, di due anni dal raggiungimento della maggiore eta'. Allorche' piu' figli maggiorenni abbiano presentato richiesta di assunzione entro il termine previsto, le aziende possono procedere all'assunzione di uno di essi, secondo l'ordine cronologico della nascita.

Versione in vigore dal 22 aprile 1979, non più in vigore dal 19 gennaio 1982 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico
Estremi	Legge 3 aprile 1979, n. 101
Capo	III — Aspetti sindacali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-ordinamento-del-personale-delle-aziende-dipendenti-dal/art-27-assunzioni-senza-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it